



REGOLAMENTO IN MATERIA DI RICERCATRICI E RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT) AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010 n. 240 e s.m.i..

(Emanato con Decreto Rettorale n. 569/2023 del 17 novembre 2023
e modificato con Decreto Rettorale n. 282/2024 del 10 maggio 2024)

In vigore dal giorno 11 maggio 2024

INDICE

- Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione
- Articolo 2 - Natura del rapporto di lavoro
- Articolo 3 - Tipologia di contratto
- Articolo 4 - Fonti di finanziamento
- Articolo 5 - Modalità di attivazione delle procedure selettive
- Articolo 6 - Modalità di selezione e reclutamento
- Articolo 7 - Requisiti di partecipazione e cause di esclusione
- Articolo 8 - Natura e stipula del contratto
- Articolo 9 - Modalità di svolgimento dell'attività
- Articolo 10 - Trattamento economico, fiscale e previdenziale
- Articolo 11 - Incompatibilità
- Articolo 12 - Proprietà intellettuale
- Articolo 13 - Risoluzione e cessazione del rapporto di lavoro
- Articolo 14 - Ricercatrici e Ricercatori a tempo determinato in tenure track nell'ambito di programmi ministeriali, comunitari e internazionali
- Articolo 15 - Valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di II fascia
- Articolo 16 - Entrata in vigore
- Articolo 17 - Norme transitorie e finali

Articolo 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 11/03/2005), nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni nazionali (art. 24 della Legge 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni), le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti alle Ricercatrici e ai Ricercatori a tempo determinato in tenure track (di seguito denominate/i RTT), nonché le modalità di svolgimento delle relative attività.
2. L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con determinazioni assunte dagli Organi di Governo competenti, secondo quanto previsto dallo Statuto, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione triennale per l'assunzione del personale, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, può instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato, tramite la stipula di contratti di diritto

Settore del Personale

Ufficio Amministrazione e reclutamento personale docente

Via Puccinotti, 25 – 61029 Urbino PU

Tel. +39 0722 305476/5401/5402/5404/5405/5418/5481/4451

amministrazione.reclutamento.pdoc@uniurb.it – www.uniurb.it



- privato, con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti più oltre indicati nel presente Regolamento.
3. Nell'ambito della citata programmazione triennale, l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al presente Regolamento in favore di candidate e candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altri Atenei o Istituti di ricerca, italiani o stranieri.
 4. Il reclutamento delle/dei RTT, di cui al comma 1, avviene mediante procedure pubbliche di selezione.
 5. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa dell'Università, si terrà conto, tra gli altri, anche delle/dei RTT di cui al presente Regolamento.

Articolo 2 Natura del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e la/il RTT è di tipo subordinato a tempo determinato ed è disciplinato da un contratto di diritto privato stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale, previsto per i redditi di lavoro dipendente.
2. L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo provvede alla copertura assicurativa per i rischi da infortunio e responsabilità civile.
3. Il periodo di prova è della durata di tre mesi.

Articolo 3 Tipologia di contratto

1. Il contratto ha una durata complessiva di sei anni, non è rinnovabile e può prevedere il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.
2. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
3. L'espletamento di contratti di cui al presente Regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 4 Fonti di finanziamento

1. Le procedure selettive per il reclutamento delle/dei RTT sono attivate nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto di quanto definito con la programmazione triennale e con la programmazione annuale.
2. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, in conformità di quanto previsto dall'art. 18, comma 3, della Legge n. 240/2010, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale della posizione (RTT e Professore Associato).



3. Nel caso in cui il finanziatore sia un soggetto privato e scelga di corrispondere l'importo in più rate, l'obbligazione assunta dal finanziatore nei confronti dell'Ateneo dovrà essere garantita da apposita fidejussione bancaria o assicurativa corrispondente all'importo non erogato all'atto della sottoscrizione della convenzione.
4. Le risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura degli oneri dell'assunzione della/del RTT, devono sussistere al momento dell'approvazione dell'avvio delle procedure da parte degli Organi di Governo.

Art. 5

Modalità di attivazione delle procedure selettive

1. La proposta di attivazione delle procedure per la copertura di posti da RTT, è adottata con delibera del Consiglio del Dipartimento al quale dovrà afferire la Ricercatrice o il Ricercatore e deve indicare i seguenti elementi:
 - a) la specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - b) l'eventuale indicazione di uno specifico programma di ricerca cui è collegato il contratto, con attestazione della congruenza temporale del contratto a tempo determinato con la durata del programma di ricerca;
 - c) la sede di svolgimento dell'attività di didattica e di ricerca;
 - d) le attività oggetto del contratto, gli obiettivi di produttività scientifica nonché l'impegno didattico complessivo della/del RTT;
 - e) il regime di impegno a tempo pieno o definito;
 - f) il corrispettivo contrattuale proposto, tenuto conto di quanto dispone l'articolo 24, comma 8, della Legge n. 240/2010 per i contratti di cui al presente Regolamento;
 - g) l'indicazione dei fondi a carico dei quali graveranno tutti i costi diretti ed indiretti del contratto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del presente regolamento;
 - h) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che le candidate e i candidati possono presentare per la selezione, che ove sia indicato non potrà essere inferiore a dodici;
 - i) la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza, in funzione della specificità dei singoli Dipartimenti; per i candidati stranieri, è richiesta la conoscenza della lingua italiana;
 - j) la lingua (italiana o straniera) in cui dovrà svolgersi il colloquio con le candidate e con i candidati.
2. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione deliberano sulle proposte di indizione delle procedure selettive, previa verifica della sussistenza delle necessarie disponibilità finanziarie e del rispetto delle disposizioni normative per il reclutamento presso le Università.

Art. 6

Modalità di selezione e reclutamento

1. Successivamente all'approvazione delle proposte di indizione dei bandi da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, il bando di selezione è emanato con Decreto Rettorale.



2. Le procedure selettive assicurano la valutazione comparativa delle candidate e dei candidati e la pubblicità degli atti.
3. È possibile procedere alla copertura di posti da RTT anche mediante chiamata diretta, esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dalla vigente normativa.
4. La selezione avviene previa emanazione del bando sull'Albo Ufficiale e sul portale dell'Ateneo, sul sito del M.U.R. nonché sul portale dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – della Repubblica Italiana.
5. Il bando deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) la specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - b) l'eventuale indicazione di uno specifico programma di ricerca cui è collegato il contratto;
 - c) la sede di svolgimento dell'attività di didattica e di ricerca;
 - d) le attività oggetto del contratto (attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio alle studentesse e agli studenti), gli obiettivi di produttività scientifica nonché l'impegno didattico complessivo della/del RTT;
 - e) il regime di impegno (tempo pieno o definito);
 - f) il Dipartimento di afferenza;
 - g) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che le candidate e i candidati possono presentare per la selezione che, comunque, non potrà essere inferiore a dodici;
 - h) la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: i bandi devono prevedere, contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, e devono contenere l'indicazione della lingua (italiana o straniera) in cui si svolgerà il colloquio con le candidate e con i candidati; per i candidati stranieri, i bandi devono prevedere l'accertamento della conoscenza della lingua italiana;
 - i) il trattamento economico e previdenziale;
 - j) le modalità e i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura;
 - k) i requisiti di partecipazione;
 - l) i criteri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate dalle candidate e dai candidati;
 - m) le modalità di svolgimento della selezione.
6. Dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale decorre il termine per la presentazione delle domande che non può essere inferiore a trenta giorni. Le modalità di presentazione delle domande di partecipazione sono indicate nel bando di selezione.
7. La selezione è svolta da una Commissione composta, nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, da tre Professoressse o Professori ordinari, ovvero, in caso di motivata necessità, da due Professoressse o Professori ordinari e un associata/o, di cui una o uno designato direttamente dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto il posto. I restanti due componenti, comunque esterni all'Ateneo, sono individuati tramite sorteggio all'interno di una rosa di quattro nominativi designata dal Consiglio di Dipartimento. Il criterio della pari opportunità di genere deve essere rispettato salva motivata impossibilità. Il sorteggio verrà effettuato e verbalizzato a livello di amministrazione centrale dell'Ateneo da una commissione, in carica per un anno, composta da PTA e docenti. I nominativi non estratti sono individuati come membri supplenti. Le commissarie e i commissari devono appartenere al Gruppo scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la selezione. La Commissione è nominata con decreto rettorale.



8. Non possono far parte della Commissione le Professoresse e i Professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della Legge n. 240/2010; le commissarie e i commissari devono possedere i requisiti previsti dalla delibera dell'ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016.
9. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione del Decreto di nomina.
10. Il Rettore, previa valutazione della richiesta motivata della Commissione, può concedere una proroga del termine per un massimo di due mesi. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore con provvedimento motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
11. La procedura di selezione si svolge secondo le seguenti modalità:
 - a) le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti, assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti e possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
 - b) La Commissione, previa determinazione dei criteri di valutazione, formula in sede preliminare un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica di ciascun candidato e candidata, ivi compresa la tesi di dottorato, sulla base dei criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, definiti con D.M. n. 243 del 25 maggio 2011.
 - c) A seguito della valutazione preliminare, le candidate e i candidati comparativamente più meritevoli sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, nella misura percentuale compresa tra il 10 e il 20 per cento delle candidate e dei candidati stessi e comunque non inferiore a sei unità. Nel caso in cui il numero delle candidate e dei candidati alla selezione sia pari o inferiore alle sei unità, la valutazione preliminare non ha luogo e le candidate e i candidati sono tutti direttamente ammessi alla discussione.
 - d) L'elenco delle candidate e dei candidati ammessi alla discussione ed il calendario della stessa, sono pubblicati all'Albo Ufficiale di Ateneo almeno 15 giorni prima della discussione.
 - e) A seguito della discussione, è attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dalle candidate e dai candidati, tenendo conto dei criteri previsti dal D.M. n. 243 del 25 maggio 2011.
 - f) La suddetta discussione, svolta sotto forma di presentazione delle ricerche condotte dalla candidata o dal candidato, dei titoli e delle pubblicazioni, sarà sostenuta nella lingua definita dal bando. Ove la predetta discussione si svolga in lingua italiana, deve essere effettuata anche una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera. Per i candidati stranieri dovrà essere accertata la conoscenza della lingua italiana.
 - g) Per ogni seduta della Commissione deve essere redatto un apposito verbale siglato e firmato da tutti i componenti, con relativi allegati.
 - h) La Commissione ha a disposizione per la valutazione un massimo di 100 punti, di cui 40 punti per la valutazione dei titoli e 60 punti per la valutazione delle pubblicazioni. La Commissione, con motivata deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il candidato o la candidata vincitore/vincitrice che deve aver conseguito un punteggio almeno pari alla metà del massimo attribuibile nella valutazione delle



- pubblicazioni e una valutazione complessiva pari o superiore a 60/100. All'attribuzione dei punteggi non consegue alcuna graduatoria.
- i) Gli atti della Commissione, costituiti dai verbali delle riunioni, sono trasmessi alla conclusione dei lavori all'Ufficio competente. Tali atti sono approvati con Decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna dei verbali. Tale Decreto è pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito web di Ateneo.
12. Il Consiglio di Dipartimento, entro 60 giorni, con voto favorevole della maggioranza assoluta delle Professoresse e dei Professori di prima e seconda fascia, formula la proposta di chiamata.
13. La delibera contenente la proposta di chiamata è sottoposta al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, che approva la proposta e autorizza la stipula del contratto.
14. Il contratto di lavoro subordinato per RTT deve essere stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipula del contratto, per cause imputabili all'Ateneo, per i tre anni successivi l'Università non potrà bandire nuove procedure di selezione per il medesimo Gruppo Scientifico-Disciplinare.
15. Il contratto di lavoro decorre dal 1° febbraio o dal 1° settembre successivo alla data di sottoscrizione dello stesso, salvo che la presa di servizio anticipata sia funzionale alla sostenibilità e alla continuità dell'offerta formativa nonché al rispetto dei parametri imposti dalla normativa vigente o a esigenze legate alla rendicontazione dei progetti di ricerca.

Art. 7

Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

1. Possono partecipare alle selezioni per la copertura di posti di RTT di cui al presente Regolamento, le candidate e i candidati, anche cittadine o cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso di:
 - dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
 - ovvero diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati.
2. Non possono partecipare, pena esclusione, alla selezione:
 - a) coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con una Professoressa o con un Professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - b) le Professoresse e i Professori universitari di prima e seconda fascia e le Ricercatrici e i Ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio presso università italiane, nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti da RTT di cui al presente regolamento.
3. I requisiti prescritti ai commi precedenti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione e al momento dell'assunzione. L'esclusione dalla selezione, per difetto dei requisiti, può essere disposta in qualsiasi momento con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.
4. Per tutto il periodo di durata dei contratti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.



Articolo 8 Natura e stipula del contratto

1. L'Amministrazione, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dal bando e dalle disposizioni vigenti.
2. Il contratto è sottoscritto dal Rettore e dalla/dal RTT e deve contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:
 - a) la data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro, unitamente alla definizione delle attività didattiche e di ricerca da espletare;
 - b) il gruppo scientifico disciplinare e l'eventuale settore scientifico-disciplinare di riferimento;
 - c) il regime di impegno;
 - d) il trattamento economico complessivo;
 - e) il trattamento previdenziale e assicurativo;
 - f) il Dipartimento di afferenza;
 - g) l'indicazione del periodo di prova;
 - h) le cause di risoluzione del contratto.
3. I contratti hanno la durata di sei anni e non sono rinnovabili. Ai fini della durata del rapporto instaurato con la/il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente, non sono computati su richiesta della/del titolare del contratto.
4. Le titolari dei contratti possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.
5. In caso di programmi pluriennali di ricerca, coperti annualmente da finanziamenti esterni, il contratto deve prevedere la possibilità di risoluzione in caso di mancato rifinanziamento.

Articolo 9 Modalità di svolgimento dell'attività

1. La/il RTT:
 - a) svolge attività di ricerca scientifica nell'ambito del gruppo scientifico disciplinare e dell'eventuale settore/i scientifico-disciplinare/i che ne identifica/identificano il profilo secondo i termini stabiliti dal contratto;
 - b) svolge attività di didattica, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti d'Ateneo, secondo i termini stabiliti dal contratto e dalle deliberazioni dei competenti organi;
 - c) partecipa alle Commissioni di verifica di profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'Università, anche in qualità di relatrice o relatore;
 - d) svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento nei confronti delle studentesse e degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi;
 - e) può assumere funzioni di responsabilità su progetti di ricerca nel rispetto della normativa vigente;
 - f) partecipa alle attività del Dipartimento e alle riunioni delle Commissioni didattiche.
2. La sede di svolgimento dell'attività è individuata dal Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto.
3. Il periodo di prova è della durata di 3 mesi.



4. L'impegno annuo complessivo della/del RTT è stimato in 1500 ore, per il regime di impegno a tempo pieno e in 750 ore, per il regime di impegno a tempo definito. Il contratto definisce la natura e l'entità dell'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio alle studentesse e agli studenti, pari a 350 ore, per il regime di tempo pieno e a 200 ore, per il regime di tempo definito.
5. L'autocertificazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio alle studentesse e agli studenti avviene tramite compilazione del registro delle lezioni.
6. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della legge n. 240/2010.
7. Le/i RTT possono variare il regime di impegno assunto all'atto della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione del Dipartimento di appartenenza e solo nel caso di passaggio al regime di impegno a tempo definito. La richiesta di variazione ha effetto trascorso un anno dalla stipula del contratto e deve essere inviata al Rettore almeno sei mesi prima della corrispondente decorrenza.
8. La/il RTT è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo.

Articolo 10

Trattamento economico, fiscale e previdenziale

1. Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo spettante alle destinatarie e ai destinatari dei contratti da RTT è pari al trattamento iniziale spettante al Ricercatore Confermato a seconda del regime di impegno, elevato fino ad un massimo del 30 per cento.
2. Il trattamento economico viene rivalutato, coerentemente con la normativa specifica vigente, nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.
3. Alle titolari e ai titolari dei contratti di cui al suddetto regolamento non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per le Ricercatrici e i Ricercatori a tempo indeterminato.
4. I contratti sono assoggettati alle disposizioni vigenti in materia per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i rapporti di lavoro dipendente.

Articolo 11

Incompatibilità

1. Il rapporto di lavoro subordinato di cui al presente Regolamento è incompatibile:
 - a) con altri rapporti di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati; per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente Regolamento, le dipendenti e i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza;
 - b) con la titolarità degli assegni/contratti di ricerca anche presso altri Atenei o Enti pubblici di ricerca;
 - c) con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualsiasi titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
 - d) con la titolarità di contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia.



2. Alle/ai RTT a tempo pieno e a tempo definito è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, in ottemperanza a quanto stabilito nel Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e degli incarichi extraistituzionali conferiti a Professori e Ricercatori universitari a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Articolo 12 Proprietà intellettuale

1. L'eventuale realizzazione di un'innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dalle/dai RTT nell'espletamento delle proprie mansioni, è disciplinata in conformità alla normativa vigente ed al Regolamento d'Ateneo in materia di brevetti e di proprietà industriale.

Art. 13 Risoluzione e cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'articolo 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso, ciascuna delle parti deve dare un preavviso di trenta giorni.
3. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere alla/al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato mentre la/il RTT, in caso di mancato preavviso da parte dell'Amministrazione, avrà diritto ad una indennità di pari importo.

Art. 14 Ricercatrici e Ricercatori a tempo determinato in tenure track nell'ambito di programmi ministeriali, comunitari e internazionali

1. L'Ateneo può procedere alla copertura di posti di RTT mediante chiamata diretta nei casi ed in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Nell'ambito del finanziamento dei citati programmi deve essere espressamente prevista la copertura totale degli oneri derivanti dall'attivazione dei contratti.
3. Alle/ai RTT assunti ai sensi del presente articolo è assicurato lo stesso trattamento giuridico ed economico degli altri Ricercatori a tempo determinato in tenure track di cui al presente regolamento.

Art. 15 Valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di II fascia

1. A partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, ma comunque non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, l'Università valuta, su istanza dell'interessata o dell'interessato, ed a seguito di proposta da



parte del Consiglio del Dipartimento di afferenza della/del RTT, la/il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di seconda fascia.

2. La proposta di avvio della procedura da parte del Dipartimento è sottoposta ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
3. La valutazione avviene nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale per la valutazione, nell'ambito dei criteri previsti dal D.M. MIUR 4 agosto 2011, n. 344, in relazione all'insieme delle attività svolte dalla candidata o dal candidato con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. La prova didattica consiste in una lezione nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento, su un argomento a scelta della candidata o del candidato fra una terna predeterminata dalla Commissione giudicatrice nella prima seduta, nella quale la Commissione stessa indica i criteri di valutazione. La data della prova didattica è resa pubblica sul sito web di Ateneo. Al termine della prova didattica la Commissione esprime un motivato giudizio positivo o negativo sulla prova medesima, che si intende superata solo in caso di giudizio positivo.
4. La Commissione, nominata dal Rettore, è composta da tre Professoresse/Professori di prima e seconda fascia, di cui almeno due appartenenti al ruolo dei Professori di prima fascia, appartenenti al Gruppo scientifico-disciplinare o a uno o più settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione.
5. Non possono far parte della Commissione le Professoresse e i Professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della Legge n. 240/2010; le commissarie e i commissari devono possedere i requisiti previsti dalla delibera dell'ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016.
6. Il possesso dei requisiti delle Commissarie e dei Commissari è verificato dal Dipartimento che ne propone la nomina come componenti della Commissione giudicatrice. Della Commissione non possono fare parte le Professoresse e i Professori che sono stati membri della Commissione giudicatrice della procedura in esito alla quale la/il RTT è stato chiamato.
7. La Commissione è nominata con Decreto Rettorale.
8. Ove possibile, nella formazione delle commissioni, deve essere rispettato il principio delle pari opportunità tra uomini e donne.
9. La Commissione elegge nel proprio ambito il Presidente e il Segretario verbalizzante.
10. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
11. La Commissione può operare, collegialmente, anche con l'uso di strumenti telematici.
12. I lavori della Commissione non possono protrarsi per più di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del D.R. nomina.
13. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di 60 giorni, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dalla/dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini fissati, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
14. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto rettorale.



15. In caso di esito positivo della valutazione, la presa di servizio nel ruolo di Professore di seconda fascia avverrà previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, con le tempistiche previste dall'Ateneo.

Art.16 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo ufficiale d'Ateneo.

Art. 17 Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni del Codice civile e la normativa in materia di Ricercatrici e di Ricercatori universitari.
2. Il Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge n. 240/2010 (emanato con Decreto Rettorale n. 566/2018 del 12 novembre 2018, modificato con Decreto Rettorale n. 231/2019 del 6 giugno 2019 e con Decreto Rettorale n.150/2022 del 4 aprile 2022), continua a trovare applicazione per le procedure da RTD bandite ai sensi della normativa previgente all'entrata in vigore della Legge n. 79/22.
3. Le disposizioni dell'art.9 del Regolamento per la chiamata delle Professoresses e dei Professori di prima e seconda fascia continuano ad applicarsi alle richieste di valutazione delle Ricercatrici e dei Ricercatori a tempo determinato di tipo B ai fini dell'inquadramento a Professore associato.
4. Sino al 31 dicembre 2026, l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo riserva una quota non inferiore al 25% delle risorse destinate alla stipula dei contratti RTT, ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore ad un anno, titolari di contratti da RTD a), o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui rispettivamente agli artt.li 24 e 22 della Legge 240/2010, nel testo vigente prima della entrata in vigore della Legge n.79/2022.
5. Sino al 31 dicembre 2026, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti RTD a) e che stipulano un contratto RTT, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio.
6. Sino al 31 dicembre 2026, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente sino al 29 giugno 2022, e che stipulano un contratto RTT, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.
7. Fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 6 bis (Gruppi e settori scientifico-disciplinari) del D.L. 30/4/2022, n. 36, convertito con Legge 29 giugno 2022, n. 79, le chiamate di RTT avvengono sulla base dei settori concorsuali e settori scientifico disciplinari, vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.